

Art. 29.

29.1

Bisinella, Bellot, Munerato

Sopprimere l'articolo.

29.2

Bignami, Casaletto, Mussini

Sopprimere l'articolo.

29.3

D'Alì

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) - 1. Il Titolo V della parte seconda della Costituzione è interamente sostituito dal seguente:

”TITOLO V. Ordinamento territoriale della Repubblica Italiana

Art. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dai Distretti Federali e dalla Stato. Ai Comuni e ai Distretti Federali è riconosciuta autonomia statutaria e finanziaria in ragione delle funzioni e delle competenze loro attribuite dalla legge seconda i principi fissati dalla Costituzione.

La loro autonomia impositiva deve essere espressamente disciplinata dalle leggi dello Stato, non può avere in nessun caso carattere retro attivo e concorre a formare il massimale di carico di incidenza complessiva sul cittadino, ave previsto dalla Costituzione a da legge dello Stata.

Roma è la Capitale della Repubblica. La eventuale disciplina particolare del Distretto di Roma Capitale è fissata con legge della Stato.

Art. 115. – La presenza della Amministrazione della Stato sul territorio della Nazione per servizi universali di propria competenza da rendersi ai cittadini non può prescindere dalla articolazione dei Distretti Federali.

I Distretti Federali sano individuati con apposita legge ordinaria nel numero massima di trentacinque secondo criteri ,di omogeneità geografica, culturale e socio economica dei territori della Nazione e di economicità amministrativa nell'interesse prevalente dei cittadini.

Con gli stessi criteri e modalità viene stabilita la dimensione demografica minima dei Comuni nell'ambito di ciascun Distretto Federale.

La legge ordinaria stabilisce la forma di Governo dei Camuni e dei Distretti Federali e le modalità di elezione a democrazia diretta dei rispettivi organi, nonché le motivazioni e le modalità di scioglimento degli organi stessi in costanza di mandato e i casi di attivazione del potere statale sostitutivo per singole inadempienze.

Art. 116. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato attraverso il Parlamento ed il Governo nelle modalità previste dalla Costituzione e nel rispetta dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali assunti con legge.

I Comuni ed i Distretti Federali in forma singola o liberamente associata esercitano le rispettive funzioni amministrative individuate dalle leggi dello Stato.

Ad essi con legge ordinaria possano essere delegate competenze del Governo Nazionale ad eccezione della attività legislativa”.

2. In tutti gli articoli della Costituzione sono abrogati, ove compaiano, i termini ”Città Metropolitane, province, Regioni” e tutti le eventuali disposizioni relative a loro competenze o prerogative, generali o particolari».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.

29.4

D’Alì

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

”La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Aree metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”»; .

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al secondo comma, le parole: ”le Province, le Città metropolitane” sono sostituite con le seguenti: ”le Aree metropolitane”»;

3) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) al terzo comma il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente all’articolo 30, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All’articolo 116 della Costituzione il primo comma è abrogato.

2. All’articolo 116 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

”Il territorio del Trentino Alto Adige/Sudtirolo, ricompreso nella Regione del Nord-Est, è costituito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale”».

Conseguentemente, dopo l’articolo 36 aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

L’articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

”Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni e Aree metropolitane:

- Nord Ovest;
- Nord Est;
- Area metropolitana di Milano;
- Centro;
- Area metropolitana di Roma Capitale;
- Sud;
- Area metropolitana di Napoli;
- Sicilia;
- Sardegna.

Le Aree metropolitane di Roma Capitale, Milano e Napoli sono enti autonomi con gli stessi poteri, funzioni e prerogative delle Regioni. La legge dello Stato disciplina il loro ordinamento e stabilisce le condizioni e le modalità di adesione da parte dei Comuni richiedenti, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione”».

Conseguentemente all’articolo 39, apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 12 sopprimere le parole: «alle Regioni a statuto speciale e» e «Regioni e».*
- b) *dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Con esclusione dei territori delle aree metropolitane di Roma Capitale, Milano e Napoli e, della Regione Siciliana, della Regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni previste dall’articolo 131 della Costituzione, come novellato dall’articolo 35-bis della presente legge costituzionale, accorpano i territori delle Regioni esistenti secondo le seguenti disposizioni: il Nordovest comprende la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Liguria e la porzione della Lombardia ad ovest dell’area metropolitana di Milano; il Nord-est comprende il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige e la porzione della Lombardia ad est della area metropolitana di Milano, il Centro comprende la porzione del Lazio a nord dell’area metropolitana di Roma Capitale, l’Umbria, le Marche, la Toscana e l’Emilia-Romagna; il Sud comprende la porzione del Lazio ad est ed a sud dell’area metropolitana di Roma Capitale, l’Abruzzo, il Molise, la Campania, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale è adottata una legge che disciplina la costituzione delle Regioni, di cui all’articolo 131 della Costituzione, come novellato dall’articolo 35-bis della presente legge costituzionale, e le modalità di elezione dei suoi organi.

12-ter. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale, le aree metropolitane di Roma, Napoli e Milano, nonché la modalità di elezione dei relativi organi, sono costituite secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato di cui all’articolo 114, terzo comma, come novellato dalla presente legge costituzionale».

29.5

D’Alì

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

”1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato”»;

2) *alla lettera b) dopo le parole: «le Province,» aggiungere le seguenti: «le Città metropolitane».*

Conseguentemente all’articolo 30, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All’articolo 116 della Costituzione il primo comma è abrogato.

2. All’articolo 116 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

”Il territorio del Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, ricompreso nella Regione del Nord-Est, è costituito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale”».

Conseguentemente, dopo l’articolo 36 aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni:

- Nord Ovest;
- Nord;
- Nord-Est;
- Centro;
- Sud;
- Sicilia;
- Sardegna,»».

Conseguentemente, all'articolo 39, apportare le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 12 sopprimere le parole: «alle Regioni a statuto speciale e» e «Regioni e»;*
- 2) *dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Con esclusione dei territori della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni previste dall'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 35-bis della presente legge costituzionale, accorpano i territori delle Regioni esistenti secondo le seguenti disposizioni: il Nord-ovest comprende la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Liguria; il Nord comprende la Lombardia e l'Emilia; il Nord-est comprende il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, e la Romagna; il Centro comprende il Lazio, l'Abruzzo, l'Umbria, le Marche e la Toscana; il Sud comprende il Molise, la Campania, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Fatto salvo quanto previsto dalla Costituzione, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale è adottata una legge che disciplina la costituzione delle Regioni, di cui all'articolo 131 della Costituzione, come novellato dall'articolo 35 –bis della presente legge costituzionale, e le modalità di elezione dei suoi organi».

29.6

D'Alì

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al primo comma, dopo le parole: "Città metropolitane,« sono inserite le seguenti: »Aree metropolitane,»».

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

»Le Aree metropolitane di Roma Capitale, Milano e Napoli sono enti autonomi con gli stessi poteri, funzioni e prerogative delle Regioni. La legge dello Stato disciplina il loro ordinamento e stabilisce le condizioni e le modalità di adesione da parte dei Comuni richiedenti, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione»;

b-ter) al terzo comma il secondo periodo è soppresso».

29.7

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cariche di vertice di tali enti sono elette da tutti gli elettori residenti nel territorio, o direttamente, o attraverso loro rappresentanti eletti».

29.8

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cariche di vertice di tali enti sono elette dai cittadini».

29.9

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Le Città Metropolitane sono Roma, Milano e Napoli».